



Proposta FLP GIUSTIZIA



FUA 2016-2017



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Roma, 12 giugno 2017

Al Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Al Sottosegretario con delega al Personale dr. Gennaro Migliore

Al Capo Dipartimento Presidente Gioacchino Natoli

Al Direttore Generale del DOG Dott.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale al Bilancio dr. Lucio Bedetta

Loro Sedi Roma

Oggetto: Proposta contributo relativo al FUA anno 2016-2017.



Proposta relativa al FUA 2016-2017.

Come già anticipato in tutti gli incontri PRECEDENTI la FLP osserva che la trattativa relativa al FUA deve essere effettuata all'inizio di ogni anno di riferimento e non, come sempre accade nel nostro Ministero, a consuntivo e addirittura in ritardo di uno o più anni, come accaduto per il FUA 2013/2014 e 2015.

Giova ricordare che già negli altri Ministeri la materia è stata ampiamente trattata ed evasa nel senso che i lavoratori hanno già percepito le somme relative al FUA 2016.

Per questo motivo la FLP ribadisce, ancora una volta, la propria posizione rispetto alla tematica e presenta la sottostante proposta chiedendo di trattare al più presto anche il FUA per il 2017.

Nel dettaglio si precisa quanto segue:


considerato che la somma disponibile per il pagamento del FUA, a partire dall'anno 2010, per effetto del nuovo CCI Giustizia, è stata ridotta di circa due terzi rispetto a quella originaria, questa O.S. prospetta alcune possibili soluzioni al fine di reintegrare le somme perdute dal personale giudiziario e rendere più equo il FUA alla quantità e qualità del lavoro svolto dai lavoratori del Ministero della Giustizia.

Siamo contrari all'idea di utilizzare nuovamente le poche risorse del FUA ormai quasi esaurite per le progressioni cosiddette (economiche) in quanto non previste per tutti come nell'integrativo del 2010 e quindi, di fatto, provocherebbe disparità di trattamento tra i lavoratori creando ancora una volta figli e figliastri. Pertanto l'esposizione che seguirà riguarderà il rafforzamento, rimpinguamento e relativo raddoppio delle indennità già in essere (art. dal 31 al 41) come per esempio quella di assistenza all'udienza, e con la creazione anche di nuove indennità quale l'indennità di sportello di front-office e di back-office e/o di altre che verranno successivamente individuate e specificate. Alcune delle quali per equiparare di fatto i salari accessori di alcuni dipartimenti agli altri vedi dap-dog. Inoltre il recupero delle risorse fresche di seguito prospettate possono essere utilizzate per alimentare il FUA del corrente anno e di quelli successivi per i passaggi giuridici ed economici di TUTTI i lavoratori a iniziare da ex: a1 a b1, da b1 a b2, da b2 a b3, da b3 a c1, da c1 a c2 a ruolo ad esaurimento ivi compresi i ruoli tecnici, e gli uffici nep.

Prima soluzione di incremento.

L'art. 1 della legge 244/2007 al comma 373 prevede: *"le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372 (Allegato A), determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria".*

Quadro sinottico



Poiché solo l'Amministrazione è in grado di conoscere l'ammontare delle entrate così come sopra indicate, si chiede che la stessa provveda a quantificare il relativo 20% e far confluire tale somma nello stanziamento FUA, per gli anni 2016 e seguenti.

Pertanto, si chiede ai fini della determinazione anche di sapere quanti distretti di Corte di Appello abbiamo aderito ad oggi alla convenzione in parola.

Seconda soluzione di incremento.

Come è ben noto nello svolgimento dei loro servizi il personale di cancelleria provvede alla riscossione dei diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 T.U. spese di giustizia, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ed in particolare dalle tabelle di cui agli allegati n. 6, 7 ed 8 del medesimo decreto): si tratta di un versamento aggiuntivo ai costi della copia che va allo Stato e che va versato apponendo una marca da bollo del corrispondente valore sulla richiesta effettuata in cancelleria. L'ammontare della somma incamerata dall'erario è, pertanto, direttamente proporzionale alla quantità di lavoro svolto dal personale.

Si potrebbe prevedere che una parte di tale somma venga utilizzata per incrementare il FUA a sostegno delle indennità presenti e quelle in seguito prospettate.

(APP DI i TUNES PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI DIRITTI DI COPIA)



Pratiche	Tizio c/ Caio	Agg. Spesa
Appello	Marca da Bollo	€ 8.00
Richiesta copie	Marca da Bollo	€ 24.82
Appello	Civile Appello	€ 55.50
Postali	Spese Varie	€ 15.00

Terza soluzione di incremento

Il Decreto Legge 06.07.2011 n° 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - manovra 2011e successive modifiche) hanno aumentato il contributo unificato per il processo civile e amministrativo. Ha, altresì, previsto la destinazione delle somme derivanti da detto aumento. Infatti nell'ultimo paragrafo del comma 11 dell'art. 37 si legge: *"Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari".*

Questa O.S. chiede, pertanto, l'applicazione della predetta norma di legge al fine di integrare le somme destinate al FUA, che è l'unica voce che serve ad incentivare gli ausiliari della giurisdizione e tutti i ruoli tecnici. Si chiede quindi di rimpinguare il FUA anche delle maggiori entrate previste dell'ultimo aumento del contributo unificato di cui si allega tabella del Gennaio 2013 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.

TABELLA N:1

7(Aggiornato al 1° gennaio 2013)

Processi di valore fino ad euro 1.100: **euro 37,00.**

Processi di valore superiore ad euro 1.100 e fino ad euro 5.200: **euro 85,00.**

Processi di valore superiore ad euro 5.200 e fino ad euro 26.000: **euro 206,00.**

Processi di valore superiore ad euro 26.000 e fino ad euro 52.000: **euro 450,00.**

Processi di valore superiore ad euro 52.000 e fino ad euro 260.000: **euro 660,00.**

Processi di valore superiore ad euro 260.000 e fino ad euro 520.000: **euro 1.056,00.**

Processi di valore superiore ad euro 520.000: **euro 1.466,00.**

Processi di valore indeterminabile (giudice di pace): **euro 206,00.**

Processi di valore indeterminabile (altri giudici): **euro 450,00.**

Se manca la dichiarazione di valore del processo: **euro 1.466,00.**

(In vigore dal 31 luglio 2010 per ciascun grado del giudizio)

1- CAUSE CON VALORE DETERMINATO:					
SCAGLIONE			FINO AL 31.12.2009	FINO AL 30.07.2010	IMPORTO
a) di valore fino a Euro	1.100,00		<i>Esente</i>	€ 30,00	€ 33,00
b) di valore superiore a Euro e fino a Euro	1.100,00 5.200,00		62,00	€ 70,00	€ 77,00
c) di valore superiore a Euro e fino a Euro	5.200,00 26.000,00		155,00	€ 170,00	€ 187,00
d) di valore superiore a Euro e fino a Euro	26.000,00 52.000,00		310,00	€ 340,00	€ 374,00
e) di valore superiore a Euro e fino a Euro	52.000,00 260.000,00		414,00	€ 500,00	€ 550,00
f) di valore superiore a Euro e fino a Euro	260.000,00 520.000,00		672,00	€ 800,00	€ 880,00
g) di valore superiore a Euro	520.000,00		930,00	€ 1.110,00	€ 1.221,00

INOLTRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE È SEMPRE DOVUTA UN IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00

Tabella N.2

Pertanto riepilogando:

Le differenze tra le due tabelle identificano la differenza tra le precedenti tariffe del Contributo Unificato (seconda Tabella) e le tariffe aggiornate al 2013 (prima tabella), si deduce pertanto la terza tabella che identifica le differenze da assegnare al FUA 2016 prendendo per esempio quelle relative agli importi da applicare in base al valore del processo.

Terza Tabella con relative differenze da inserire nel FUA 2016 per quanto attiene:



Importi da applicare in base al valore del Processo:

Scaglione	Importo vigente	Importo precedente	Differenza
<u>per FUA 2016</u>			
<u>Processi con valore: 1° grado importo prec.differenza</u>			
Fino a 1100 euro	43	33	10 euro
Da 1.100 a 5200	98	77	21 euro
Da 5200 a 26.000	237	187	50 euro
Da 26.000 a 52.000	518	374	144 euro
Da 52.000 a 260.000	759	550	209 euro
Da 260.000 a 520.000	1.214	880	334 euro
Superiore a 520.000	1.686	1.221	465 euro

Quarta proposta di reperimento risorse

L'art. 27 "Premio di efficienza" del D.Lgs 150/09 prevede che "una quota fino al 30% sui risparmi dei costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amm.ni è destinata, in misura fino a due terzi a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme destinate per la contrattazione stessa".

E' utile ricordare a questa amministrazione il D.Lgs n. 155/12 che ha previsto la "Nuova riorganizzazione degli uffici giudiziari" effettuata nell'anno 2015, con la soppressione di tribunali ordinari e le sezioni distaccate e le procure della Repubblica, nonché il D.Lgs n. 156/12 concernente la "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie- Uffici del Giudice di Pace, con il quale sono stati sopresse sedi di tale organo.

Pertanto si chiede di conoscere i risparmi di spesa complessivamente ottenuti dalle riforme attuate e l'applicazione del suindicato art. 27, documentati attraverso la Relazione di performance validata dal MEF.

Ciò ristabilirebbe un minimo di pari dignità tra tutti i lavoratori che con spirito di abnegazione e SACRIFICIO stanno continuando a far fronte alle carenze d'organico di circa 9mila unità.

Giova ricordare che il personale giudiziario, partner necessario per il funzionamento del pianeta giustizia, ha sopportato negli anni tutte le riforme della giustizia che i vari Governi hanno adottato a "costo zero" anche se, di norma, hanno sempre comportato un aggravio di lavoro. E ciò nonostante la riduzione del numero complessivo dei lavoratori, passati da 52mila del 1998 agli attuali 33mila circa presenti negli uffici giudiziari.

Senza poi contare che anche per l'anno corrente sono previste circa un migliaio di ulteriori pensionamenti.

Ogni lavoratore è costretto, quindi, a svolgere compiti maggiori di quelli previsti al momento dell'assunzione che sta comportando, con l'aumento dell'età media, possibili situazioni di stress da lavoro correlato con le conseguenze facilmente intuibili.

Per questa cronica situazione va riconosciuta una nuova indennità. QUINDI, per quanto sopra espresso avendo individuato le nuove risorse per incrementare il FUA la FLP propone:

le maggiori risorse come sopra individuate per quote, oltre ad integrare le somme destinate al pagamento del FUA, potrebbero essere utilizzate per la reintroduzione della c.d. indennità di disagio/sportello, atteso che il personale di cancelleria continua a subire, nonostante l'istituzione degli URP (ma quanti funzionano?), lo stress del contatto con il pubblico. Detta indennità, che potrebbe ammontare ad €. 5,00 nette per ogni giornata lavorativa non sarebbe cumulabile con altre indennità usufruite nella stessa giornata di lavoro.



L'indennità è riconosciuta per il disagio correlato al lavoro svolto in maniera esclusiva e continua, poiché tutti i lavoratori, nell'espletamento della loro attività giornaliera, sono in diretto contatto con l'utenza svolgendo quindi attività di front office e back office.

Si precisa che detta indennità non è cumulabile con altre indennità usufruite nella stessa giornata.

Naturalmente il criterio che dovrà essere adottato per la remunerazione di detta indennità sarà inevitabilmente quello legato alla effettiva prestazione di servizio considerando anche i giorni di assenza dovute a terapie oncologiche e terapie salvavita.

- 1) Occorre anche prevedere di finanziare, sempre con le maggiori somme, anche per il DOG le indennità già in essere presso gli altri dipartimenti (RSPP - Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione, indennità per sedi disagiate al pari di quelle già individuate per i Magistrati, le posizioni organizzative - comprendente tutte le figure professionali - indennità di direzione e le nuove indennità:

indennità per i consegnatari economi, l'allargamento all'istituto del cosiddetto maneggio valori (per tutte le figure professionali che concorrono nell'attività) riducendo i limiti del budget da raggiungere per il riconoscimento di detta indennità e adeguarlo a quello del DAP.

Bisogna inoltre istituire nuove indennità per le qualifiche tecniche come per esempio statisti, contabili, informatici, linguistici, bibliotecari ecc.... anche in vista della possibile re-internalizzazione dei servizi.

Relativamente alla indennità di maneggio valori si chiede che la stessa sia interpretata nel senso più ampio e che quindi coinvolga tutto il personale addetto all'attività senza nessuna limitazione.

- 2) In ordine alla indennità già in essere (dall'art 34 al 41), turnazione, reperibilità, guida automezzi speciali ecc...) si chiede un incremento del doppio se capiente il capitolo delle nuove risorse, come sopra individuato o in subordine un aumento fino alla capienza delle somme recuperate.

In particolare, relativamente a quanto previsto dall'art. 38 del FUA precedente, va valutata la parte eccedente le sei ore e, quindi, si chiede anche per questo articolo quanto richiesto per gli articoli precedenti e precisamente un incremento agli euro 14,30 e che la prima fascia di 7,70 valga a partire dall'apertura dell'udienza e non come invece risulta dopo la seconda ora .

- 3) Chiediamo, inoltre, l'individuazione di altre indennità da considerare congiuntamente ad un ulteriore approfondimento sulla tematica con l'Amministrazione.
- 4) La FLP, chiede e reclama che il capitolo relativo allo straordinario venga alimentato rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 del CCNL economico 2000-2001"..... con

decorrenza dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro,....." o con risorse derivanti da altre disposizioni di legge e non trattato tramite l'istituto del FUA in quanto lo straordinario è una esigenza primaria dell'Amministrazione. In tal senso si chiede che le somme recuperate vengano destinate per le altre finalità del FUA sopra descritte.



Infine, vanno trovate altre risorse necessarie al pagamento totale dello straordinario per evitare i contenziosi tra i lavoratori e l'Amministrazione per la mancanza dei fondi necessari per la remunerazione di questo istituto che si ricorda che "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro".

Pertanto, relativamente alla problematica dello straordinario sollecitiamo l'Amministrazione ad inizio anno a convocare le parti e quindi mettere le risorse occorrenti nell'apposito capitolo di spesa e a non modificare poi nel corso dell'anno gli stanziamenti e contestualmente diramare la circolare esplicativa.

In ordine all'accantonamento delle risorse FUA 2016 per mettere in esecuzione quanto previsto dal CCI del 29 luglio 2010 e precisamente il passaggio di circa 270 unità ex ausiliari A1 nell'area seconda, si chiede di sapere che fine hanno fatto questi fondi e perché ancora non si è provveduto a fare quanto disposto dal CCI.


La FLP continua a sostenere quanto espresso fin dalla contrattazione relativa al FUA 2010: che tutti i circa 3mila ex A1 devono transitare nella seconda area. Eventuali nuove ingressi nell'Amministrazione devono avvenire a partire dalla qualifica iniziale d'area.



Si ribadisce che i passaggi tra una area e l'altra devono essere finanziati con risorse aggiuntive e non con i fondi del FUA come sempre detto e documentato dalla FLP e dalle norme contrattuali e legislative vigenti.

Per i restanti dipartimenti: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento Giustizia Minorile e Archivi Notarili si ribadisce la stessa richiesta fatta per il DOG relativa alla introduzione della indennità di sportello in base alle proprie specificità e, precisamente, attraverso le risorse nuove sopra individuate o con provvedimenti di legge, tenendo conto che le risorse nuove relative all'accordo con Equitalia possono essere utilizzate per legge solamente per il DOG, per ripagare il personale per lo spirito di abnegazione e sacrificio sempre dimostrato al dicastero della Giustizia.

Una confluenza fra tutte le OO.SS. e l'Amministrazione a favore della proposta formulata dalla FLP riequilibrerebbe in parte il gap esistente con i lavoratori delle altre amministrazioni.




Per quanto attiene le risorse destinate alla contrattazione decentrata, la FLP ritiene che dette somme possono essere destinate a remunerare un progetto nazionale cosiddetto "del recupero crediti" che meglio esporremo successivamente anche perché ad oggi non sono stati individuati nella nostra amministrazione i criteri di misurazione e valutazione della performance.



Quindi a parere della FLP al Ministero della Giustizia la performance non è attuabile e va sospesa considerata l'atipicità lavorativa a cui è chiamato l'Ausiliario della Giurisdizione, oltre all'esiguo numero di dipendenti rispetto alla

pianta organica prevista, all'enorme carico di lavoro e all'attuazione della legge 155 relativa alla nuova configurazione della geografia giudiziaria che ha portato un grandissimo ulteriore carico di lavoro negli uffici giudiziari.



Uffici Giudiziari già in grave sofferenza, senza invece aver portato un numero adeguato di lavoratori rispetto al nuovo carico di lavoro e considerato che tutto ciò *viene sopperito con l'abnegazione, la dedizione e lo spirito di sacrificio di tutti i lavoratori.*

In buona sostanza questa proposta della FLP potrebbe diventare il volano per recuperare "NUOVE" risorse messe a disposizione alla contrattazione che oltre alla istituzione di nuove indennità potrebbero essere anche destinate a creare un fondo per quei lavoratori che si sono ulteriormente distinti nell'espletamento delle attività attinenti all'anno 2016.

In conclusione la FLP ritiene che questa proposta possa essere il preludio di quel tanto auspicato cambio di rotta, dove nella Giustizia FINALMENTE s' incomincia a investire sugli Ausiliari della giurisdizione a partire al FUA 2016 e proseguire per gli anni successivi 2017, 2018 e seguenti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
Piero Piazza



Si allega alla presente:



Allegato A articolo 1 delle legge n. 244 del 2007;
Allegato B stralcio convenzione Ministero/Equitalia.

Allegato A

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007)

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 368 a 373 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. disposizioni di cui ai commi 363 e 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;**
- b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;**
- c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.**

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della Giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 e' determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della Giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Allegato B

Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010

23 settembre 2010

Convenzione tra Ministero Giustizia ed Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Italo Ormani e del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Luigi Birritteri;

e

Equitalia Giustizia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10. P. IVA 09982061005, rappresentata dall'amministratore delegato Carlo Lassandro, nato a Roma il 15 marzo 1951, domiciliato per la carica in Via Andrea Millevoi n. 10;

Premesso che:

- il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;**
- ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:**

1. **acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni;**
2. **iscrizione a ruolo del credito;**
 - **il comma 369 dell'articolo 1 delle legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;**
 - **ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 delle legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della Giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria;**
 - **in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005;**

convergono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. **Ai fini della presente convenzione, si intendono per:**
 1. **“Ministero”:** il Ministero della Giustizia;
 2. **“società”:** la società Equitalia Giustizia S.p.A.;
 3. **“parti”:** i soggetti contraenti la presente convenzione;
 4. **“ufficio”:** la struttura amministrativa dell'ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
 5. **“istituto”:** l'istituto penitenziario competente;
6. **“Testo Unico”:** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;

7. “registro SIAMM” : il Sistema Informativo per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG.

OMISSIS

Per il Ministero della Giustizia

Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia Italo Ormanni

Il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Luigi Birritteri

per Equitalia Giustizia S.p.A. L’Amministratore Delegato Carlo Lassandro

Reg alla Corte dei Conti il 14 marzo 2011 Reg. n. 6 foglio n.280